



**DIREZIONE CENTRALE
POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**

Servizio Diritto all'Istruzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

FORNITURA DI TENDE ALLA VENEZIANA E COPERTURE DI SICUREZZA PER TERMOSIFONI PER LE SCUOLE CITTADINE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI

Parte prima – GENERALITA'

CAPO I – OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

- Art. 1 – Oggetto dell'Appalto
- Art. 2 – Importo dell'appalto
- Art. 3 – Durata dell'appalto
- Art. 4 – Ripartizione in lotti

CAPO II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

- Art. 5 – Caratteristiche generali della fornitura

CAPO III – REGOLE E DISCIPLINA NEL CORSO DELLA FORNITURA

- Art. 6 – Requisiti per l' ammissione alla gara
- Art. 7 – Condizioni di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte
- Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
- Art. 9 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione
- Art. 10 – Cauzione definitiva
- Art. 11 – Stipula del contratto
- Art. 12 – Campionatura
- Art. 13 – Consegna della fornitura – Collaudo
- Art. 14 – Invariabilità dei prezzi
- Art. 15 – Liquidazione delle forniture e svincolo della cauzione
- Art. 16 – Garanzie
- Art. 17 – Inventario
- Art. 18 – Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali
- Art. 19 – Oneri dell'appaltatore
- Art. 20 – Responsabilità dell'appaltatore
- Art. 21 – Definizioni delle vertenze
- Art. 22 – Divieto di subappalto
- Art. 23 – Cessione del contratto
- Art. 24 – Efficacia del contratto di appalto
- Art. 25 – Risoluzione del contratto
- Art. 26 – Decadenza dell'appalto
- Art. 27 – Osservanza di leggi e regolamenti
- Art. 28 - Clausole contrattuali per fornitori
- Art. 29 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Parte seconda – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

- Art. 30 – Caratteristiche tecniche e costruttive

Parte prima – GENERALITA'

C A P O I

Oggetto ed ammontare dell'appalto

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di tende alla veneziana e coperture di sicurezza per termosifoni per le scuole cittadine dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.

La fornitura è comprensiva di relativo trasporto e montaggio.

La fornitura da porre in opera, perfettamente finita e funzionante, è descritta nella parte seconda del presente Capitolato Speciale d' Appalto.

Art. 2 – Importo dell'appalto

Importo complessivo dell'appalto :166.666,67 (IVA esclusa)– € 200.000,00 (IVA inclusa al 20%) fino alla concorrenza dell'intero importo. Non sono stati rilevati oneri per la sicurezza come da DUVRI allegato al presente capitolato. L'importo è comprensivo delle spese di trasporto con mezzi idonei, spese di sosta, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura e posa in opera ivi compresi la rimozione e smaltimento degli imballaggi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare la quantità totale della fornitura fino alla concorrenza dell'intero importo e, sulla base di particolari esigenze, darà di volta in volta indicazione alla ditta aggiudicataria delle quantità da fornire nei limiti dell'importo totale dell'appalto.

Art. 3 – Durata dell'appalto

L' appalto avrà la durata presunta di dodici mesi con decorrenza dalla data di emissione del primo ordinativo.

Art. 4 – Ripartizione in lotti

L' appalto è costituito da due lotti come di seguito:

I° Lotto – Fornitura di tende alla veneziana - Importo complessivo di € 83.333,33 oltre IVA, pari a € 16.666,67 per un totale di € 100.000,00 fino a concorrenza dell'intero importo

II° Lotto – Fornitura di coperture di sicurezza per termosifoni - Importo complessivo di € 83.333,33 oltre IVA, pari a € 16.666,67 per un totale di € 100.000,00 fino a concorrenza dell'intero importo

C A P O II

Caratteristiche della fornitura

Art. 5 – Caratteristiche generali della fornitura

La richiesta fornitura dovrà garantire una perfetta efficienza, funzionalità ed idoneità all'uso cui è destinata, e dovrà avere tutti i requisiti di sicurezza e igienicità stabiliti dalle vigenti norme ed alle buone regole dell'arte e della tecnica in materia per l'accettazione

A garanzia della qualità della fornitura, viene, pertanto, richiesto che la stessa sia in possesso di tutte le caratteristiche costruttive, prestazionali, di finitura e di sicurezza, nell'ambito delle singole utilizzazioni, e rispondano, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., alle disposizioni della normativa vigente in tema di prevenzione incendi (D.M. Del 26.06.1984 e s.m.i. - Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi) nonché alle norme che regolamentano la qualità di tali forniture .

Viene, altresì, richiesto che **tutta la merce sia certificata e conforme alle normative nazionali ed internazionali in vigore sia in tema di resistenza che in tema di sicurezza e prevenzione infortuni e che la ditta produttrice sia in possesso della certificazione ISO 9001.**

La ditta ha l'obbligo di presentarsi, in ogni tempo, dopo l'avvenuta aggiudicazione e/o durante il corso della fornitura, alle prove alle quali il Servizio intendesse sottoporre la merce, il materiale fornito o da impiegare, provvedendo a tutte le spese per il prelevamento dei campioni e l'inoltro degli stessi agli istituti di prova ufficiali, nonché al pagamento delle relative spese di esecuzione.

Qualora dovesse risultare la non rispondenza, anche parziale, della fornitura ai requisiti contrattuali, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio:

- chiedere l'eliminazione, entro un congruo lasso di tempo, senza alcun compenso, delle imperfezioni e dei difetti riscontrati e, nel caso in cui la ditta non ottemperi alla richiesta entro il termine fissato, comminare le penali di cui all'art. 18 fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
- rifiutare la merce, in tutto o in parte, chiedendone la sostituzione entro un congruo periodo di tempo e, nel caso in cui la ditta non ottemperi alla richiesta entro il termine fissato, comminare le penali di cui all'art. 18, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni;
- rifiutare la merce senza chiedere la sostituzione e dichiarare risolto il contratto per colpa, con le conseguenze previste per la risoluzione del contratto per mancata consegna della fornitura.

La fornitura dovrà essere rispondente alle specifiche di cui al successivo art. 30 del presente capitolato.

Le caratteristiche tecniche di cui all'art. 30 rappresentano lo standard di ammissibilità dell'offerta senza possibilità alcuna di poter prescindere dalla rispondenza a dette caratteristiche.

CAPO III

Regole e disciplina nel corso della fornitura

Art. 6 – Requisiti per l'ammissione alla gara

Per partecipare alla gara i candidati devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e di quelli previsti dal presente Capitolato.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal bando, dal presente capitolato d'appalto e dalla normativa in materia di appalti di servizi e forniture.

La partecipazione in forma associata è regolata dalle disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti

Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. è vietata l'associazione in partecipazione.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzi ordinari, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara; in caso di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del Codice dei Contratti, detti requisiti devono essere posseduti anche dal consorziato per il quale il consorzio concorre.

Pertanto, i certificati e le dichiarazioni previste nel bando di gara per il possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere prodotti da tutti i soggetti di cui sopra.

Le ditte possono concorrere per uno o entrambi i lotti.

Art. 7 – Condizioni di partecipazione e modalità di presentazione delle offerte

Le ditte che intendano partecipare alla gara in oggetto, dovranno far pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli, **in qualsiasi modo con esclusione della consegna a mano**, per ogni singolo lotto cui si intende partecipare, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere apposto l'oggetto della gara, il numero del lotto e Codice CIG per il quale si concorre, indirizzato a: "Comune di Napoli – Protocollo Generale Gare Piazza Municipio Palazzo San Giacomo – cap. 80133 Napoli", entro e non oltre le ore 12,00 del termine perentorio indicato nel bando di gara.

La mancata osservanza delle modalità e dei termini di presentazione di cui sopra determineranno l'esclusione dalla gara.

In caso di spedizione a mezzo servizio postale non farà fede il timbro di spedizione, ma la data e l'ora di arrivo al Protocollo Generale Gare del Comune.

Il recapito del plico è a totale carico e rischio del concorrente; qualora lo stesso non pervenga nel termine perentorio sopra indicato, l'offerta non è ammessa alla gara. Sull'esterno del plico dovrà essere indicato – a pena di esclusione – il soggetto che propone l'offerta, con indicazione della natura giuridica, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, numero di telefono e fax.

Nel caso di partecipazione in forma associata in una delle forme previste dagli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è necessario indicare tutti i componenti con indicazione, per ciascuno di essi, di tutti i dati innanzi richiamati.

Le comunicazioni verranno inoltrate ai concorrenti a mezzo fax al numero indicato sul plico (nel caso di raggruppamenti: al numero di fax indicato dall'impresa mandataria o di quella designata futura mandataria).

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste, ciascuna a sua volta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:

Busta "A": Documentazione amministrativa

Busta "B": Offerta economica

La **Busta "A"**, deve contenere a pena di esclusione:

1. **DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente con allegata, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della mandataria con allegata copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata la relativa procura speciale legalizzata originale o in copia autenticata. Nella domanda dovrà essere, altresì, specificato, il numero del lotto per cui si concorre.
2. **DICHIARAZIONE** resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall'art. 76 del citato 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara :
 - a) di aver preso visione e di accettare, senza riserve o condizioni, tutte le clausole previste nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto;
 - b) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sullo svolgimento della fornitura e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l'offerta;
 - c) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall'art. 38 comma 1 lettere da a) a m-quater) indicando anche eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione di cui all'art. 38 comma 2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - d) ai fini del comma 1, lettera m quater) dell'art.38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura **oppure** di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione e' corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa;
 - e) che i soggetti indicati nell'art.38 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. non si trovano nelle cause di esclusione di cui alle richiamate lettere dello stesso art. 38;
 - f) di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 383\2001;
 - g) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, e di tener conto, nell'espletamento del servizio, degli obblighi concernenti tutte le disposizioni di legge in materia;
 - h) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dall'art.18 della legge 55/90 e dalla legge 327/2000

nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08;

- i) di impegnarsi ad attuare in favore dei propri dipendenti condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, ivi compreso il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità, di qualsiasi tipo, derivante dalla gestione del proprio personale dipendente;
- j) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di Legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli in data 01.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo www.utgnapoli.it , nonché sul sito internet del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
- k) di essere a conoscenza e di accettare ai sensi dell’art. 52 della L.R. 3/2007, l’obbligo di applicare i contratti nazionali e di farli applicare ai propri subappaltatori, nonché il vincolo per la stazione appaltante di subordinare i pagamenti degli acconti e del saldo all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva;
- l) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni del programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, pubblicata sul sito del Comune di Napoli all’indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, per le quali l’aggiudicazione è subordinata all’iscrizione nell’anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap;
- m) di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni contenute nella legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i. sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e delle sanzioni ivi previste nei casi di inadempimento;
- n) l’insussistenza delle cause ostative di cui alla legge 55/90 e s.m.i.;
- o) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale qualora si partecipi alla stessa in forma associata;

- 3. **CERTIFICATO DI ISCRIZIONE** nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura –**CCIAA** – di data non anteriore a mesi sei rispetto alla data di espletamento della gara, con attivazione dell’oggetto sociale relativo alla fornitura oggetto del lotto cui si intende partecipare con l’indicazione del numero attribuito dalla CCIAA, della data e del luogo di iscrizione, i titolari di cariche e/o qualifiche, nonché eventuale direttore tecnico, attestante che la ditta non è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, nonché riportante la prescritta dicitura di cui all’art. 9 del DPR 252/98, **o dichiarazione sostitutiva** con le formalità di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante, relativamente agli elementi di cui sopra;
- 4. **DICHIARAZIONE** di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ex art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs.163/2006 e s.m.i.;
- 5. **DICHIARAZIONE** resa dal legale rappresentante della ditta concorrente, con le formalità di cui all’art. 38 del D.P.R. 445/2000, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante con la quale, sotto la sua personale responsabilità, tenendo conto delle sanzioni previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con riferimento alla gara in oggetto, dichiara il fatturato globale d’impresa, riferito al triennio 2008/09/10, almeno pari all’importo (IVA esclusa) posto a base d’asta del lotto per cui si concorre o a base d’asta della gara in caso di partecipazione ad entrambi i lotti nonché l’importo relativo alla fornitura oggetto del lotto per cui si concorre realizzata negli ultimi tre esercizi 2008/09/10 non inferiore al 30% del valore (IVA esclusa) a base d’asta del lotto stesso (capacità finanziaria ed economica) ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett.c) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti o costituendi tali requisiti dovranno essere posseduti nella misura di almeno il 60% dalla mandataria e la restante percentuale cumulativamente dalla/e mandanti, ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 10% del requisito richiesto cumulativamente;

6. CERTIFICAZIONE DELLA CAPACITA' TECNICA:

a) **Elenco delle principali forniture** prestate nel triennio 2008/09/10 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e privati delle forniture stesse ai sensi dell'art. 42 comma 1 lettera a del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

b) **Deplianti**, non in fotocopia, con valore di campione vincolante, con una dettagliata descrizione delle caratteristiche tecnico- qualitative del prodotto offerto, al fine di verificare la corrispondenza in tutto e per tutto alle descrizioni indicate nella relativa scheda tecnica.

7. **GARANZIA**, ai sensi dell'art.75 (con particolare attenzione al comma 4 ed al comma 8) del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% dell'importo di ciascun lotto per il quale si partecipa, costituita alternativamente: - da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria del Comune di Napoli sita in Piazza Museo Galleria Principe di Napoli; - da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.Lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e va corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva), in favore della stazione appaltante, nella misura e nei modi previsti dall'art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Nell'ipotesi di versamento in contanti dovrà essere prodotto, ed allegato all'istanza di partecipazione, l'impegno da parte di uno dei soggetti a tanto autorizzati dalla legge a rilasciare la garanzia definitiva in caso di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 75 comma 7 e dall'art.40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (riduzione del 50% della cauzione provvisoria). Per poter fruire del relativo beneficio, in caso di partecipazione in R.T.I., tutte le sue componenti devono essere in possesso dei requisiti previsti nel predetto articolo. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento, e da essi sottoscritti.

8. **In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti:**

a) se non ancora costituiti

ciascuna ditta del costituendo raggruppamento deve inoltre allegare – pena l'esclusione - dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente:

- indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- impegno, in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza a quella designata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art.37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta "A" onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta economica.

b) se già costituiti

- deve essere fornito – pena l'esclusione - il mandato collettivo speciale conferito dalle mandanti risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata, con l'indicazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- deve essere, inoltre, allegata dichiarazione a firma del legale rappresentante della mandataria, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., concernente l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di riconoscimento valido del dichiarante. Tali documenti devono essere allegati alla documentazione amministrativa di cui alla busta "A" onde consentire alla Commissione la verifica prima dell'apertura dell'offerta economica.

In caso di consorzi di cui all'art.34 , comma 1), lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. dovrà essere specificato per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara (art.37, comma 7 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)

9. **SCHEDA ANAGRAFICA** debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, contenente i seguenti dati: a) Oggetto e importo dell'appalto (con estremi della determinazione dirigenziale di riferimento); b) Denominazione e ragione sociale; c) Sede; d) partita I.V.A.; e) dati del legale rappresentante ((nome e cognome, nato a ... il ...); g) n. iscr. C.C.I.A.A.; h) posizione INAIL e INPS.

La **BUSTA“B”**, deve contenere a pena di esclusione, l'offerta economica in bollo così formulata:

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta offerente con indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA, accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, nella quale viene indicato il prezzo offerto IVA esclusa.

Il prezzo offerto, da esprimersi come ribasso percentuale unico sul costo della fornitura, dovrà essere inferiore a quello posto a base di gara; esso deve essere riportato in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido quello più favorevole per l'Amministrazione.

Nell'offerta dovrà essere specificamente indicato, pena l'esclusione – l'importo dei costi relativi alla sicurezza, come da art. 86 comma 3 bis e da art. 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti .

Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Protocollo di Legalità

Nel partecipare alla gara l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare le condizioni inserite nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli con la Prefettura di Napoli in data 1° agosto 2007, e recepito con delibera di G.C. n. 3202 del 5 ottobre 2007, e del cui testo - pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo www.utgnapoli.it, nonché sul sito internet del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it, unitamente alla delibera di GC 3202/07, - si riportano, integralmente, nel presente CSA gli articoli 2 e 3 contenenti gli impegni e gli obblighi ai quali la stazione appaltante e l'aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, nonché l'articolo 8 contenente le otto clausole che dovranno essere inserite nel contratto o sub-contratto per essere espressamente accettate dall'aggiudicatario, oltre alla clausola di cui all'art. 3 comma 2.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI

sottoscritto in data 1° agosto 2007

(estratto contenente gli articoli 2, 3 ed 8)

ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:
 - a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
 - b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si

impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

- c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
- f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;

ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/06 e s.m.i.; servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione

immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

ART. 8

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca, dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola relativa all'art. 3 comma 2

“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”

Disposizioni ai sensi della L.R. Campania n. 3/07

L'art. 52 della Legge Regionale 27 febbraio 2007 n. 3 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania - recita: della medesima Legge regionale recita: *“1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai*

contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali; b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato; c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.”

Programma 100 del Comune di Napoli

Il Comune di Napoli con l'approvazione del bilancio previsionale 2010, ha determinato di attuare il programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica 2010-2012 - pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo www.comune.napoli.it/risorsestrategiche, che prevede l'applicazione di nuove regole nei rapporti con l'A.C.

In particolare per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, l'aggiudicazione è subordinata alla verifica della correttezza dei pagamenti dei tributi locali ICI, Tarsu, Tosap/Cosap.

Art. 9 – Procedura di gara e criteri di aggiudicazione

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta. L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, nei confronti della Ditta che avrà effettuato il maggior ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta, ai sensi dell'art.82, comma 2, lett.a) del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Nella formulazione dell'offerta dovrà essere indicato – pena l'esclusione - l'importo dei costi relativi alla sicurezza, come da articolo 86 comma 3 bis e da articolo 87, comma 4, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario già costituito l'offerta deve essere sottoscritta dal rappresentante della ditta mandataria.

Nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte partecipanti .

Non saranno ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte parziali né offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Le ditte partecipanti possono concorrere per uno o entrambi i lotti

L'aggiudicazione sarà effettuata in presenza anche di una sola offerta valida per ciascun lotto.

Qualora le offerte appaiano anormalmente basse, l'Amministrazione chiederà all'offerente le necessarie giustificazioni, come previsto dall' art. 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In caso di verifica di offerte anomale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte ai sensi dell'art.88comma 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Ove la gara dovesse andare deserta al primo esperimento si procederà ad un nuovo esperimento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., attesa l'urgenza di provvedere alla fornitura in questione. L'aggiudicazione si effettuerà in presenza anche di una sola offerta valida.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e Consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dagli artt.34 e 37 del D.Lgs.163/06 e s.m.i..

Il verbale di aggiudicazione non terrà luogo di contratto definitivo, restando l'aggiudicazione stessa subordinata alla favorevole acquisizione della certificazione di cui alla L. 55/90 e del Protocollo di Legalità.

L'aggiudicatario resta vincolato fin dall'aggiudicazione nei confronti dell'Amministrazione all'osservanza dell'appalto, impegnandosi a stipulare il definitivo contratto alla data che gli sarà comunicata dalla medesima, in seguito al quale si intenderà perfezionato il vincolo contrattuale tra le parti ad ogni effetto di legge. L'appalto vincola la ditta all'osservanza delle norme contrattuali sin dalla data di aggiudicazione, mentre l'Amministrazione Comunale non può assolutamente vincolarsi se non dopo le prescritte approvazioni di esecutività degli atti, come per legge.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, nel partecipare alla gara per l'appalto in parola, è pienamente a conoscenza dei procedimenti amministrativi che il Comune è tenuto a seguire a norma delle vigenti leggi, fino al perfezionamento dell'atto finale.

Art. 10 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, la ditta aggiudicataria, prima della stipula del relativo contratto, dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.

Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.

Art. 11– Stipula del contratto

L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determina di affidamento da parte del Responsabile del Procedimento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.

L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.

Il contratto avrà come contenuto tutto quanto previsto dal D.Lgs.163/06 e s.m.i.

L'aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con incameramento della cauzione provvisoria se entro 10 giorni, decorrenti da quello fissato con invito per la sottoscrizione del contratto definitivo, non si sarà presentata presso il Servizio Gare d'Appalto per la sottoscrizione del contratto stesso.

Art. 12 – Campionatura

La ditta provvisoriamente aggiudicataria della fornitura in parola è tenuta a consegnare presso il Servizio Diritto all'Istruzione un campione della fornitura come di seguito, al fine di consentire l'accertamento della conformità della stessa alle caratteristiche richieste, pena l'esclusione dalla gara:

LOTTO 1: Tenda completa di almeno cm. 80 x 100 h

LOTTO 2: Copertura di sicurezza di cm. 100 x 30 x 100 h

Il campione dovrà essere contrassegnato in modo visibile con una targhetta adesiva, saldamente ancorata, riportante la denominazione dell'impresa concorrente. La campionatura dell'impresa aggiudicataria resterà proprietà dell'Amministrazione e non sarà restituita.

In uno alla campionatura la ditta dovrà, altresì, consegnare la scheda tecnica di prodotto con le caratteristiche di produzione, i materiali impiegati nella lavorazione e le specifiche certificazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al presente capitolato e il rispetto delle norme ivi richiamate.

Art. 13 – Consegna della fornitura – Collaudo

La consegna e la messa in opera della fornitura dovrà essere effettuata presso le strutture scolastiche sulla base delle indicazioni del Servizio Diritto all'Istruzione, previo sopralluogo – a cura e spese della ditta aggiudicataria – nei locali dove andrà installata la fornitura stessa.

La fornitura in questione sarà commessa all'assuntore mediante ordinativi scritti e firmati dal Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione e di norma, inviati a mezzo fax. Successivamente alla determinazione di affidamento definitivo, nelle more della stipula del contratto, potrà essere richiesto l'avvio della fornitura per motivi di necessità ed urgenza secondo quanto previsto dall'art.11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

L'Amministrazione, nel predisporre gli ordinativi, si riserva la facoltà di indicare le consegne da effettuare con priorità od urgenza rispetto alle altre. Le forniture dichiarate urgenti dovranno essere effettuate durante tutto l'anno solare, incluso il periodo estivo, ed anche nei periodi di interruzione delle attività didattiche. Le consegne potranno avvenire ogni giorno, festivi esclusi, nelle ore di apertura degli istituti scolastici. Tutta la fornitura dovrà essere posizionata direttamente nei locali di destinazione, secondo le indicazioni dei responsabili degli istituti scolastici. Le date fissate per le consegne dovranno essere preventivamente comunicate per iscritto dalla ditta aggiudicataria sia agli istituti scolastici destinatari della fornitura al fine di verificare la sede esatta ove effettuare la consegna sia al Servizio Diritto all'Istruzione.

La ricevuta che verrà rilasciata da parte del responsabile della struttura scolastica all'atto della consegna, non implicherà l'accettazione della merce, potendo, questa essere rifiutata, qualora venga riscontrata difettosa e non rispondente alle effettive richieste. A tal riguardo si precisa che la ditta, all'atto della consegna in opera della fornitura nelle singole scuole, dovrà far firmare, timbrare e datare dai responsabili delle scuole stesse i relativi Documenti di Trasporto, al fine di consentire la verifica dei tempi di esecuzione della fornitura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare corso alla fornitura nel modo che riterrà più conveniente in relazione, anche, a specifiche e/o sopravvenute esigenze che si possono verificare nel periodo contrattuale senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o richiedere speciali compensi.

E' vietato nel modo più assoluto all'assuntore di dar corso a richieste di forniture se non espressamente formalizzate dal competente Servizio comunale.

L'impresa ha l'onere di controllare gli ordinativi, segnalando al Servizio Diritto all'Istruzione le eventuali discordanze, assumendosi la completa responsabilità degli eventuali inconvenienti derivanti dal mancato controllo. Pertanto, l'aggiudicataria, a ricezione di ciascun ordinativo, sarà tenuta a dare immediata comunicazione scritta della situazione contabile aggiornata con l'indicazione delle residue disponibilità sull'importo dell'appalto.

L'ufficio addetto del Servizio comunale competente avrà cura di verificare i dati trasmessi dalla ditta fornitrice, rilevando le discordanze eventualmente riscontrate.

La merce indicata in ciascun ordinativo dovrà essere consegnata ed installata entro **venti giorni lavorativi** dalla data di emissione e, non consentendosi eventuali proroghe, la ditta sarà passibile delle sanzioni e penalità previste dal successivo art. 18 per ritardi nelle consegne. La consegna dovrà essere effettuata a cure e spese dell'assuntore, nei tempi e nei luoghi indicati negli ordinativi.

Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna nei termini stabiliti per cause oggettive ed indipendenti dalla ditta appaltatrice, quest'ultima dovrà darne immediata comunicazione scritta al competente Servizio Comunale.

Il termine fissato può essere prorogato solo su autorizzazione espressa dell'Amministrazione.

Qualora cause di forza maggiore o circostanze speciali impedissero temporaneamente l'utile prosecuzione della fornitura, il competente Servizio comunale ne disporrà la sospensione, ordinandone la ripresa quando siano cessate le cause che l'hanno determinata.

Le operazioni di collaudo saranno eseguite a cura di apposita Commissione e dovranno accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche ed ai requisiti stabiliti nel presente Capitolato.

La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere di volta in volta, l'intervento di altri tecnici estranei o meno all'Amministrazione, nonché particolari analisi di laboratorio, con oneri che cederanno a carico della ditta aggiudicataria.

La Ditta avrà l'obbligo di tenere a disposizione della Commissione un idoneo mezzo di trasporto per il raggiungimento delle sedi prescelte per le operazioni di collaudo.

La merce eventualmente rifiutata in sede di collaudo perché, a giudizio insindacabile della Commissione, non rispondente alle caratteristiche e qualità di cui al presente Capitolato, dovrà essere immediatamente ritirata e sostituita con altra idonea, pienamente rispondente ed efficiente, nel termine massimo di dieci giorni dalla disposizione di sostituzione.

La fornitura potrà tuttavia essere ugualmente accettata solo quando i collaudatori ritengano che le difformità riscontrate tra la merce fornita e quella prevista negli ordinativi non ne pregiudicano il regolare impiego.

In tal caso l'accettazione della merce stessa avverrà mediante l'applicazione di un adeguato sconto sul prezzo da determinarsi a cura della Commissione di Collaudo, salvo che la ditta non chieda di sostituire tempestivamente il materiale fornito.

La ditta potrà assistere o farsi rappresentare da persona appositamente delegata alle operazioni di collaudo.

Art. 14 – Invariabilità dei prezzi

La fornitura sarà valutata in base al ribasso percentuale unico offerto; in esso si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente Capitolato, tutto incluso e nulla escluso, per l'esecuzione della fornitura stessa.

I prezzi predetti si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino ad ultimazione della consegna.

La ditta aggiudicataria, pertanto, non avrà il diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra circostanza sfavorevole che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 15 – Liquidazione delle forniture e svincolo della cauzione

I pagamenti delle forniture saranno effettuati sulla base dei prezzi unitari che risulteranno dal ribasso percentuale offerto e dietro presentazione di regolare fattura emessa per avvenuta consegna della fornitura, previo collaudo favorevole della merce fornita.

Non si darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore non abbia curato, presso il Servizio Gare d'Appalto, gli adempimenti contrattuali stabiliti.

La cessione delle somme spettanti all'assuntore, fatturate e da fatturare, debitamente formalizzata, dovrà essere tempestivamente resa nota all'Amministrazione Comunale per la necessaria presa d'atto.

Ad effettuata fornitura il Servizio Diritto all'Istruzione procederà al riscontro delle partite indicate nella fattura, in relazione all'ordinativo emesso ed al prezzo di aggiudicazione.

Al pagamento di quanto dovuto all'assuntore provvederà il competente Servizio della Ragioneria Generale sulla scorta del provvedimento di liquidazione del Dirigente del Servizio Diritto all'Istruzione ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, previo riscontro contabile della fattura commerciale prodotta dall'aggiudicataria ed allegata al citato atto.

Ai fini dello svincolo della cauzione, il Servizio comunale competente, definita ogni eventuale pendenza o controversia, dovrà attestare all'Ufficio Gare e Contratti l'esecuzione e l'avvenuto collaudo dell'intera fornitura.

Sarà cura, infine, dell'Ufficio Gare e Contratti provvedere allo svincolo della cauzione in parola dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione e dopo l'ultimazione della consegna di tutto quanto commesso all'assuntore.

Art. 16 – Garanzie

L'appaltatore si impegna a garantire e dimostrare la conformità della merce fornita alle caratteristiche di cui agli artt. 5 e 30 del presente capitolato e a tutte le norme ivi richiamate.

L'aggiudicatario garantisce il buon funzionamento e la conformità al capitolato delle forniture in oggetto per un periodo di tre anni. Tale garanzia non copre la naturale usura del bene.

Entro tale periodo, l'aggiudicatario si obbliga a porre rimedio, a proprie spese e senza alcun addebito per l'Ente appaltante, mediante riparazione o sostituzione totale dei componenti difettosi, alle difformità ed ai difetti di funzionamento riscontrati.

In deroga al termine di decadenza ai sensi dell'art. 1495 del C.C., comma 1, la denuncia di eventuali vizi e difformità degli arredi forniti dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla loro scoperta.

La data del verbale di collaudo farà fede in ordine alla data di inizio del periodo di garanzia. La ditta aggiudicataria per tale periodo garantirà la fornitura per la qualità del materiale e per la sicurezza nell'uso naturale degli arredi, nonché per l'assenza di vizi di qualsiasi natura.

Art. 17 – Inventario

Sia le tende alla veneziana che le coperture di sicurezza per termosifoni fornite dovranno essere munite di idoneo sistema di identificazione costituito da una targhetta che riporterà i seguenti dati: Comune di Napoli – anno di costruzione – ditta fornitrice.

Art. 18 – Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali

La ditta aggiudicataria sarà passibile delle seguenti penalità nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente Capitolato:

- € 100 (cento) al giorno dal 1° al 10° giorno di ritardo nelle consegne;
- € 200 (duecento) al giorno per i giorni successivi di ritardo nelle consegne.

Ove l'importo della penale applicabile risulti superiore ad un terzo del valore della merce fornita, l'entità di tale penale non potrà eccedere la citata misura (1/3 del valore della merce). Agli effetti dell'applicazione di tale penale sarà considerata come non avvenuta la consegna del materiale che sia stata rifiutata in sede di accettazione o collaudo perché non regolare.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre i 20 (venti) giorni l'Amministrazione potrà anche affidare l'incarico ad altra Ditta a spese dell'aggiudicataria, ferma restando l'applicazione della penalità di cui sopra, incameramento della cauzione e le sanzioni previste dalla legge.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità di cui sopra sull'importo della fattura ammessa al pagamento o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità del richiamato art. 10.

Nel caso di rifiuto dell'esecuzione della fornitura l'Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, dichiarare la decadenza dell'appalto a maggiori spese dell'aggiudicataria, incamerare la cauzione senza pregiudizio di maggiori eventuali danni e comminare le sanzioni previste dalla legge.

Art. 19– Oneri dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà assumersi i seguenti oneri particolari che si intendono comunque compensati dall'importo contrattuale:

- a) oneri relativi all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla posa in opera della fornitura per completarla entro i termini contrattuali;
- b) oneri relativi alla fornitura nel pieno rispetto delle normative di legge e di buona esecuzione vigenti;
- c) oneri relativi allo smontaggio, all'accatastamento e all'allontanamento dal cantiere e smaltimento di tutto il materiale di imballaggio;
- d) oneri relativi alle spese di trasporto, collaudo e collocamento in posa ad opera d'arte della fornitura, compreso ogni altro onere o intervento necessario alla corretta installazione.

L'appaltatore dovrà assumersi, altresì, tutte le spese di contratto e quelle accessorie e conseguenti al contratto stesso, mentre l'I.V.A. cederà a totale carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 20 – Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi in dipendenza dell'esecuzione della fornitura, consegna e installazione della stessa e si obbliga a sollevare l'Amministrazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia che possa derivare in proposito a terzi, con l'esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti all'instaurazione della lite.

In particolare, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi di tutti i danni che a costoro dovessero derivare e di assumere, a proprio esclusivo carico, le liti che potessero essere formulate contro il Comune.

Art. 21– Definizioni delle vertenze

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale.

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo.

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.

Art. 22 – Divieto di subappalto

E' assolutamente proibito all'aggiudicataria di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte l'impresa sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

Art.23 -Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni, salvo quanto previsto dall'art.116 D.Lgs.163/06 e s.m.i.

Art. 24 – Efficacia del contratto di appalto

Come espressamente indicato all'art. 9 il contratto di appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di aggiudicazione, mentre per il Comune sarà subordinato alle approvazioni di legge.

Art.25– Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 c.c. - potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

1. qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
2. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto;
3. qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione della fornitura, per un periodo superiore a 10 giorni;
4. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
5. in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
6. nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;
7. violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i.

La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con la ditta inadempiente, per proseguire il servizio.

Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la ditta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all'Amministrazione per applicazione di penali.

La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare indette dall'Amministrazione Comunale.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.

Art. 26 – Decadenza dell'appalto

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto qualora non sia stato rispettato il tempo di consegna o si fossero verificate gravi irregolarità o negligenze in genere, oltre che in caso di esito negativo del collaudo.

Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà disporre in qualsiasi momento e senza formalità di sorta, la decadenza dell'appalto, senza che l'aggiudicataria possa eccepire nulla qualora risultino a carico della stessa procedimenti o provvedimenti ai sensi della Legge n. 55/90. e s.m.i.

Art. 27– Osservanza di leggi e regolamenti

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti disposizioni in materia. L'appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti in vigore o che saranno emanate durante il periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto dell'appalto.

Art. 28 - Clausole contrattuali per fornitori

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni il Fornitore è designato come Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti specificati nel seguito di cui è Titolare il Comune di Napoli (in seguito Il Comune).

2. Vengono affidati al Fornitore i seguenti compiti :

a. la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi alla fornitura di attrezzature speciali agli alunni diversamente abili frequentanti le scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado ubicate nel Comune di Napoli, effettuati presso le sedi del fornitore;

b. la organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai destinatari delle attrezzature speciali e di tutti i dati personali di cui il fornitore può venire in possesso nell'espletamento del servizio.

3. Il Fornitore dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la protezione dei dati personali.

4. Il Fornitore dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.

5. Il Fornitore accetta di adottare le istruzioni eventualmente impartite dal Titolare o di integrarle nelle procedure già in essere.

6. Il Fornitore riconosce il diritto del Titolare a verificare annualmente la puntuale osservanza delle norme di sicurezza adottate.

7. Il Fornitore si impegna a non utilizzare i dati personali oggetto dei trattamenti delegati per altro trattamento se non su richiesta scritta del Comune.

8. Il Fornitore provvederà ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte del Garante o dell'Autorità Giudiziaria, ai sensi degli articoli 152 e da 157 a 160 Dlgs 196/2003.

9. Ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, si informa che Il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia.

ART.29 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche.

PARTE SECONDA

Descrizione della fornitura con caratteristiche costruttive

Art. 30 Caratteristiche tecniche e costruttive

La merce in parola dovrà rispondere alle indicazioni di seguito riportate:

LOTTO 1

A - Tende alla veneziana con lamelle in alluminio da 25 mm di larghezza, bordi delle lamelle con tagli arrotondati, spessore minimo 0,23 mm, laccatura a fuoco in tinta unita (colore a scelta dell'Amministrazione), che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. cassonetto mm. 25 x 24 in alluminio estruso e laccato in tinta alla tenda;

2. spiaggia inferiore di contrappeso in alluminio estruso con sezione 10 x 16;

3. sistema di movimentazione monocomando a mezzo di asta in metacrilato vuoto che consente sia l'orientamento delle lame tramite mini argano superiore che la loro salita e discesa mediante corde in poliestere inserite internamente;

4. fermo automatico di sicurezza che blocca automaticamente la tenda all'incontro di un qualsiasi ostacolo;

5. supporti a scatto per applicazioni a parete o a soffitto che consentano un facile smontaggio della tenda;

6. tenuta delle lamelle a mezzo di scalette in terilene antimuffa adeguatamente fissate tramite piombini a clips sui rulli di orientamento del cassonetto.

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE

Le tende dovranno essere installate tenuto conto della diversa tipologia di infissi esistenti negli edifici scolastici. In particolare, in caso di infissi ad ante o di infissi scorrevoli, la tenda andrà installata in tutto il vano muratura adiacente l'infisso in modo da consentire la copertura delle superfici vetrate complete dei profili in alluminio, nonché l'apertura delle finestre, con fatturazione reale delle misure a mq. Le viti o il sistema di ancoraggio dovrà essere a mezzo di tasselli anche chimici in presenza di supporti di poca tenuta. In presenza di infissi a bilico, a vasistass o ad anta ribalta, si dovrà procedere all'installazione nei fermavetri di alluminio o di legno, qualora il fermavetro non lo consenta per la presenza di retrocamera, si dovrà provvedere all'installazione sui profili perimetrali dell'infisso in modo frontale.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla messa in opera di tali tende che dovranno essere installate a regola d'arte in ciascuna delle strutture scolastiche indicate dal Servizio Diritto all'Istruzione, previo sopralluogo tecnico, effettuando eventuali interventi di adattamento che si rendessero necessari ad un'ottimale installazione dei tendaggi.

LOTTO 2

Le coperture di sicurezza per termosifoni dovranno essere strutturate come segue.

Struttura in tubolare plastico rigido, senza spigoli vivi, atossico, antiurto, antigraffio ed antibatterico, ignifugo in classe 1 sul manufatto con omologazione, del diametro di circa mm. 50, calibrato esternamente ed internamente per un inserimento ad alta pressione nei raccordi per eliminare fessure ed apertura manuale degli elementi. Elementi verticali del diametro di circa mm. 30.

Raccordi in polietilene antischeggia, appositamente calibrati per unire i distanziatori senza creare dislivelli, protuberanze o bordi taglienti e consentire uno scivolamento continuo della mano.

Elementi distanziatori- ammortizzatori

L'assorbimento degli urti deve essere ottenuto mediante elementi ammortizzatori-distanziatori (cm. 20x10 circa) inseriti negli elementi verticali, in osservanza della **norma UNI 10809 3.3** a garanzia dell'inattraversabilità della protezione, in materiale cedevole elasticamente ad alto assorbimento urto, a cellula chiusa.

- Esente da PCP secondo la norma **DIN 53313**
- Esente da formaldeide libera
- Esente da cromo esavalente
- Esente da cadmio
- Esente da coloranti azoici
- Totalmente atossico
- Robusto per impedire il rischio di strappo di piccole parti (con rischio inghiottimento)
- Flessibile
- Di colori vari

Staffe di fissaggio al muro in poliammide autoestinguente con viti a pressione da min. mm. 8, completi d'anelli copristaffa.

Per elementi di lunghezza superiore a cm. 140 sarà prevista un'anima di rinforzo di ferro coassiale, distanziata dal tubolare plastico in misura da non compromettere l'elasticità della struttura ed il relativo assorbimento d'urti. L'elemento dovrà essere realizzato su misura. Gli elementi non dovranno prevedere una particolare manutenzione.

La protezione di sicurezza deve garantire la propagazione del calore, oltre naturalmente evitare l'urto contro gli elementi del termosifone; deve essere garantito un facile smontaggio delle coperture per eventuali interventi di manutenzione del termosifone. Le coperture devono, inoltre, essere facilmente lavabili.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla messa in opera di tali coperture che dovranno essere installate a regola d'arte in ciascuna delle strutture scolastiche indicate dal Servizio Diritto all'Istruzione, previo sopralluogo tecnico, effettuando eventuali interventi di adattamento che si rendessero necessari ad un'ottimale installazione delle stesse.

Allegato A)

QUANTITATIVI E PREZZI

BENI MOBILI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI					
N° LOTTO	DESCRIZIONE BENI	PREZZO AL MQ oltre IVA	QUANTITA'	IMPORTO LOTTO oltre IVA	IMPORTO LOTTO IVA compresa
1	Tende alla veneziana	€ 35,00	Mq 2380,95	€ 83.333,33	€ 100.000,00
2	Coperture di sicurezza per termosifoni	€ 140,00	Mq 595,24	€ 83.333,33	€ 100.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO				€ 166.666,66	€ 200.000,00